

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PAVAN, BOMBARDIERI, ACCILI, BOMPIANI, MASCARO, FIMOGNARI, BERNASSOLA, COSTA, IANNI, ANGELONI e PACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1985

#### Trattamento di fine servizio del personale ex ONMI

ONOREVOLI SENATORI. — Non ancora soddisfatte, dopo ormai quasi nove anni, sono le legittime aspettative dei lavoratori dipendenti ex ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia), in quanto la normativa vigente non è ancora sufficientemente chiara in merito alla indennità di fine servizio erogata dall'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali).

Infatti allo stato attuale al personale cessato dal servizio viene data un'indennità articolata nei seguenti termini:

a) al personale che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1975, abbia optato per il trattamento pensionistico della Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali, ex articolo 2 del regolamento per il trattamento pensionistico del personale ONMI, sono state liquidate l'indennità di anzianità maturata al 31 dicembre 1975 per il servizio prestato presso l'ex ONMI e l'indennità di premio di fine servizio erogata dall'INADEL per il servizio prestato presso gli enti locali;

b) al personale che abbia mantenuto ai fini pensionistici l'iscrizione all'INPS per l'anzianità matura al 31 dicembre 1975 per il servizio prestato presso l'ONMI vengono corrisposte l'indennità di buonuscita corri-

spondente a tante mensilità della retribuzione complessiva al 31 gennaio 1975 quanti sono gli anni di servizio prestati presso l'ONMI e l'indennità premio di fine servizio (INADEL) per il periodo prestato presso gli enti locali.

È da tener presente che l'erogazione delle prestazioni nella misura sopraindicata al personale dipendente ex ONMI avviene sotto forma di acconto non avendo il Ministero dell'interno approvato la deliberazione 3/P del 6 gennaio 1981 con la quale l'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali (INADEL) aveva regolato la materia.

Infatti con nota del 25 settembre 1981 il predetto Ministero autorizzava la liquidazione del solo maturato secondo l'ordinamento dell'ex ONMI e ciò in attesa di un'ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato interessato dallo stesso Ministero.

Nell'ottobre del 1982, stante le pressioni degli interessati, l'INADEL chiedeva al Ministero dell'interno di poter integrare tale liquidazione con quella relativa agli anni di servizio reso presso gli enti locali. Il Ministero accoglieva la richiesta subordinando, però, l'integrale applicazione alla pro-

nuncia del Consiglio di Stato, obbligando così il competente servizio di previdenza del predetto Istituto ad adeguare il proprio comportamento secondo questa indicazione.

Allo stato delle cose, la riliquidazione delle pratiche per adeguare la retribuzione valutata a quella goduta nell'ultimo anno di attività presso il nuovo ente di destinazione anche per il servizio a suo tempo prestato presso l'ex ONMI potrà avvenire o a seguito di un parere del Consiglio di Stato che sia conforme al suo indirizzo già espresso in data 16 maggio 1980 o con un nuovo provvedimento di legge.

D'altra parte la giustizia delle aspettative dei dipendenti ex ONMI ed ora di enti locali di vedersi calcolata l'indennità di anzianità sulla retribuzione percepita nell'ultimo anno dell'effettivo servizio anche per gli anni di servizio prestati presso l'ex ONMI è ovvia e corrisponde a quanto è stato stabilito per tutti gli altri dipendenti di enti disciolti per legge e transitati o presso gli enti locali, o le regioni o lo Stato.

Il ricorso alla legge sembra la strada che giuridicamente dà più garanzia in materia e l'unica per mettere fine ad un'incertezza che dura da troppo tempo per un sia pur limitato numero di dipendenti ma che hanno diritto ad un analogo trattamento garantito ad altri lavoratori che si sono trovati in analoghe condizioni. L'occasione è opportuna per chiarire il problema della valutazione, anche a detto personale avente diritto, dei benefici combattentistici *ex lege* n. 336 del 1970.

Da queste considerazioni è nato il presente disegno di legge.

L'articolo 1 precisa che ai dipendenti dell'ex ONMI transitati nell'ente locale, ma che al momento del collocamento a riposo non maturino o non abbiano maturato nemmeno sommando i due servizi un periodo minimo sufficiente a maturare, secondo le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, il diritto all'indennità premio di fine servizio (INADEL), va corrisposta solamente l'indennità di anzianità per gli anni prestati presso l'ONMI valutata sull'ammontare del trattamento economico corrisposto dal medesimo ente al momento del suo trasferimento presso l'ente locale.

L'articolo 2, prevedendo la fattispecie che il dipendente dell'ex ONMI transitato all'ente locale al momento che è stato collocato a riposo o che lo sarà abbia sommato o possa sommare un periodo di servizio complessivo da dargli diritto, sempre ai sensi della predetta legge n. 152 del 1968, all'indennità premio di fine servizio (INADEL), chiarisce che al medesimo spettano l'indennità di anzianità per il servizio prestato presso l'ex ONMI valutata sul trattamento economico percepito nell'ultimo effettivo anno di servizio e secondo i criteri del regolamento organico dell'ONMI stesso e l'indennità premio di fine servizio per gli anni di servizio prestati presso l'ente locale valutata secondo la normativa INADEL.

L'articolo 3, tenendo conto che alcuni al momento dello scioglimento dell'ONMI hanno potuto — ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 — maturare ai fini pensionistici l'iscrizione presso l'INPS, prevede che venga corrisposta da subito l'indennità di anzianità per il servizio prestato presso l'ex Opera nazionale maternità ed infanzia, valutata sul trattamento economico percepito al momento dello scioglimento dell'ente e secondo i criteri previsti dal previgente regolamento organico del medesimo.

Infine l'articolo 4, oltre a ribadire che anche al personale dell'ex ONMI spettano i benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, precisa che la rivalsa dei relativi oneri va effettuata nei confronti dell'ente locale presso cui si sia verificata la cessazione dal servizio qualora al dipendente, oltre alla indennità per il servizio ex ONMI, venga anche corrisposta l'indennità premio di fine servizio (INADEL), e presso l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro qualora al medesimo dipendente venga corrisposta solamente l'indennità di anzianità.

Onorevoli Senatori, poichè già da troppo tempo la materia attende una chiara definizione per permettere la completa liquidazione delle pratiche ancora sospese (alcune da sette, otto anni) di numerosi ex dipendenti già collocati a riposo, è necessario che il presente provvedimento venga approvato in tempi brevi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai dipendenti ex ONMI (Opera nazionale maternità ed infanzia), che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso l'ente locale, sommando il periodo di servizio presso l'ente disciolto a quello prestato presso l'ente locale, non abbiano o non abbiano avuto i requisiti per la liquidazione dell'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), spetta la liquidazione della sola indennità di anzianità per gli anni di servizio prestato presso l'ex ONMI nell'importo maturato alla data di trasferimento, con esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa speciale.

**Art. 2.**

Ai dipendenti ex ONMI che all'atto della cessazione dal servizio, sommando i periodi prestati presso l'ONMI e presso gli enti locali, abbiano maturato o maturino i requisiti per la liquidazione dell'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL spettano una indennità di anzianità valutata, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, con i criteri previsti dal previgente regolamento organico di tale ente, e l'indennità premio di fine servizio secondo la normativa di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il periodo prestato presso gli enti locali, ambedue calcolate sulla base della retribuzione percepita dal dipendente durante l'ultimo anno di servizio.

**Art. 3.**

Ai dipendenti dell'ex ONMI, che abbiano optato per il mantenimento ai fini pensionistici dell'iscrizione INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), spetta, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente

legge, fermo restando il trattamento di cui al precedente articolo 2, da corrispondersi al momento della cessazione dal servizio, l'indennità di buonuscita di cui all'articolo 4 del regolamento organico ONMI, per il periodo prestato presso il predetto ente, calcolata nell'importo maturato alla data del trasferimento secondo i criteri previsti dal previgente regolamento organico dell'ONMI.

Art. 4.

I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ove ne ricorrano le condizioni, competono sull'indennità premio di fine servizio (INADEL) e sull'indennità di anzianità, corrisposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

La rivalsa dei relativi oneri va effettuata nei confronti dell'ente locale presso cui si verifici o si sia verificata la cessazione dal servizio, se trattasi di indennità premio di fine servizio, e nei confronti dell'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro presso cui è sorto il diritto con la presentazione della domanda di anticipato collocamento a riposo, se trattasi di indennità di anzianità.